



Jean Louis Macrelli <gigimac56@gmail.com>

Fw:Newsletter Fiscale ACSI n. 12 mese di Dicembre

1 messaggio

forli-cesena.ciclismo <forli-cesena.ciclismo@acsi.it>
Rispondi a: forli-cesena.ciclismo@acsi.it
A: Gigi Macrelli <gigimac56@gmail.com>

9 dicembre 2021 16:20

Pubblichiamo che qualcuno legge
Saluti
Pironi

Sergio Pironi

Da "ACSI - Associazione di Cultura Sport e Tempo Libero" info@acsi.it

A forli-cesena.ciclismo@acsi.it

Cc

Data Tue, 7 Dec 2021 17:07:45 +0000

Oggetto Newsletter Fiscale ACSI n. 12 mese di Dicembre



N. 12

Dicembre
2021

In questo numero:

1. Avviso del 28 Novembre 2021 – Dipartimento dello Sport;
2. Decreto del Dipartimento dello Sport del 3 Dicembre 2021;
3. Adempimenti mese di Dicembre.

1. Avviso del 28 Novembre 2021 –
Dipartimento dello Sport

(Nuove linee guida emanate dal Dipartimento dello Sport)

Il [decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172](#), in vigore dal 27 novembre, prevede ulteriori disposizioni volte al contenimento dell'epidemia da COVID-19, in particolare relative all'utilizzo del cd. *green pass rafforzato*, ovvero la certificazione verde attestante:

- a. l'avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo;
- b. l'avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
- c. c-bis) l'avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del prescritto ciclo.

Il green pass "rafforzato" viene richiesto per attività che sarebbero sospese o limitate in zona gialla o arancione. Si può continuare ad utilizzare il green pass "base" (che include anche il green pass ottenuto a seguito effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2) per lo svolgimento di quelle attività che già, in zona gialla, richiedono il possesso del green pass.

In particolare, per quanto attiene le attività sportive, il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 interviene nei seguenti punti:

- Art. 4, comma 2: l'introduzione della necessità di certificazione verde per l'accesso agli spogliatoi, anche per le attività all'aperto, entra in vigore dal 6 dicembre 2021;
- Art. 5, comma 2: la possibilità, per i soggetti possessori di green pass rafforzato (certificazione verde di tipo a), b), c-bis)), di svolgere in zona gialla e arancione servizi e attività sospesi ai sensi della normativa vigente nel rispetto della disciplina della zona bianca, entra in vigore dal 29 novembre 2021;
- Art. 6, comma 1: in zona bianca dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022 la fruizione di attività e servizi per i quali siano previste limitazioni in zona gialla, sarà consentita ai possessori di certificazione verde di tipo a), b) e c-bis).

Pertanto, l'attività motoria e sportiva e le attività connesse, subiscono le seguenti modifiche:

- In base all'art. 4, comma 2, a partire dal 6 dicembre 2021 sarà necessario il possesso di certificazione verde "base" per poter accedere agli spazi adibiti a spogliatoi e docce, con l'eccezione degli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità. Questi dovranno comunque utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuali;
- In base all'art. 5, comma 2, a partire dal 29 novembre sarà consentito:

ZONA GIALLA:

- presenza di pubblico alle competizioni sportive riservata ai soli possessori di certificazione verde "rafforzata"; le capienze sono aumentate nel rispetto della disciplina della zona bianca (ovvero all'aperto dal 50% al 75%, al chiuso dal 35% al 60%);

ZONA ARANCIONE - per i soli possessori di certificazione verde "rafforzata" è prevista:

- apertura degli impianti sciistici nel rispetto della disciplina della zona bianca;

- possibilità di organizzare/partecipare ad eventi e competizioni sportive anche se non rientranti nella definizione dell'art. 18 del DPCM 2 marzo 2021;
- possibilità di svolgere attività sportiva al chiuso (palestre e piscine), anche di squadra e di contatto;
- possibilità di svolgere attività sportive di contatto all'aperto;
- possibilità di utilizzo di spogliatoi e docce.

Sempre *in zona arancione*: la presenza di pubblico alle competizioni sportive riservata ai soli possessori di certificazione verde "rafforzata"; nel rispetto della disciplina della zona bianca (ovvero all'aperto al 75%, al chiuso al 60%).

In base all'art. 6, comma 1 del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, nel periodo tra il 6 dicembre 2021 e il 15 gennaio 2022 la presenza di pubblico alle competizioni sportive sarà limitata ai possessori della certificazione verde "rafforzata".

Inoltre, il Dipartimento dello sport ha pubblicato un'apposita tabella delle attività consentite dal 6/12/2021 al 15/1/2022 reperibile al seguente link:

https://www.governo.it/sites/governo.it/files/documenti/documenti/Notizie-allegati/tabella_attivita_consentite.pdf




ENTE DI PROMOZIONE
SPORTIVA
RICONOSCIUTO
DAL CONI



IL FUTURO É DIGITALE

LE TUE TESSERE SEMPRE A PORTATA DI MANO

INQUADRA IL QR-CODE E
SCARICA LA NUOVA APP
DEDICATA AI TESSERATI





2. Decreto del Dipartimento dello Sport del 3 Dicembre 2021

(Adozione delle linee guida per l'organizzazione di eventi e competizioni sportive)

Le linee guida redatte dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri recepiscono le raccomandazioni del Comitato tecnico-scientifico e forniscono le informazioni utili e i criteri di base che ogni Comitato organizzatore e/o Ente promotore deve assumere nell'organizzazione e nella gestione di eventi sportivi, sia svolti all'aperto che in impianti sportivi al chiuso.

Si fa presente che spetta alle autorità sanitarie locali la definizione del dettaglio degli aspetti operativi utili a una migliore attuazione delle misure di prevenzione e di contenimento del contagio previste dalle linee guida, nonché il controllo sulla loro osservanza e la verifica circa l'idoneità degli impianti che ospiteranno gli incontri, raccomandando che vengano ben identificati, e ogni qualvolta possibile separati, i percorsi di afflusso e di deflusso del pubblico.

Il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 stabilisce che a decorrere dal 6 agosto 2021 è consentita, in zona bianca e in zona gialla, la partecipazione del pubblico sia agli eventi e alle competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali sia agli eventi e alle competizioni sportivi diversi da quelli sopra richiamati esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19.

Il presente decreto dispone che dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.

E' permesso, per i soggetti possessori di green pass rafforzato, di svolgere in zona gialla e arancione servizi e attività sospesi ai sensi della normativa vigente nel rispetto della disciplina della zona bianca.

Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico.

Quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni sopra richiamate, gli eventi e le competizioni sportivi si svolgono senza la presenza di pubblico.

Le linee guida si applicano agli eventi e competizioni, all'aperto ed al chiuso, per i quali la normativa vigente consente la presenza di pubblico. Per gli eventi e le competizioni organizzate in deroga, ai sensi della normativa in vigore, è necessaria l'adozione di uno specifico protocollo, delineato sulla base delle indicazioni delle linee guida e che dovrà indicare eventuali ulteriori misure atte a prevenire o ridurre il rischio di contagio.

Si rimanda al seguente link <https://www.sport.governo.it/media/3105/linee-guida-per-lorganizzazione-di-eventi-e-competizioni-sportive-3-dicembre-2021.pdf> per la consultazione delle linee guida emanate dal Dipartimento dello Sport.



Programma per la gestione contabile e amministrativa della tua Associazione fruibile dal web. [Leggi tutto](#)

3. Adempimenti mese di Dicembre

11 Dicembre:

- ultimo giorno utile per la presentazione delle istanze di contributo sul Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo Settore.

15 Dicembre:

- annotazione dei corrispettivi e dei proventi del mese precedente nel prospetto approvato con D.M. 11/02/1997.

16 Dicembre:


- versamento ritenute a titolo d'imposta o di acconto sui compensi mese precedente per gli sportivi, bande musicali ecc. eccedenti la franchigia di € 10.000,00;
- versamento contributi previdenziali alla gestione separata INPS sui compensi corrisposti nel mese precedente ai collaboratori assimilati a lavoratori dipendenti ed ai collaboratori occasionali che hanno superato la soglia di 5.000 € di reddito nel corso di un anno solare;
- versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente;
- versamento IVA mensile mese di Novembre;
- versamento saldo IMU 2021.



Associazione di Cultura Sport e Tempo Libero

Via Ostiense 160 E - 00154 Roma (RM)
Tel.: 06 68100037 - info@acsi.it - www.acsi.it

*Copyright © 2020-2021
All rights reserved.*



[Clicca qui se non vuoi più ricevere la Newsletter ACSI](#)